



CITTA' DI SPINEA
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 105 DEL 21/12/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge con nota Prot. n. 39537 del 15.12.2015, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	P
3	BARBIERO PAOLO	P	12	TESSARI CLAUDIO	A
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	A
5	ZOLLO MAURO	P	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	P	15	CARRARO ELIA	A
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	MARGIOTTA MANUELA	P	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	MARASTONI MARZIA	P			

Totale Presenti 13

Totale Assenti 4

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: **BARBIERO PAOLO, PAROLARI LUANA, MAZZOTTA STEFANIA**

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 stabilisce che: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2014, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015, con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali al 31/12/2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO CHE:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è stabilito, anche per l'anno 2016, in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4.3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Considerato che la legge n. 147/2013 e successivo Decreto Legge n. 16/2014, prevedono:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- il Comune può, per gli stessi anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

RILEVATO che in base all'art. 6.2 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, viene stabilito che con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

ALLA LUCE delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che annunciano l'esenzione per i cittadini dall'imposta sulla prima casa, da introdursi con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 con contestuale rimborso ai Comuni dell'introito relativo a tale tassazione, sono state predisposte dall'ufficio tributi le stime di gettito IMU e TASI 2016, nonché calcolati dall'Ufficio Finanziario i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC e l'ammontare dei trasferimenti statali, quantificando infine le risorse che occorre recuperare ed iscrivere a bilancio onde salvaguardarne gli equilibri, fatte salve le altre modalità di finanziamento del bilancio stesso.

RITENUTO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei **seguenti servizi indivisibili comunali**, ossia quei servizi forniti dal Comune la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, i cui costi previsti per l'anno 2016 sono dettagliatamente di seguito riportati:

Codice bilancio	Servizio	Stanziamiento 2016
180101	Relazioni finanziarie con altre autonomie	639.186,00
01071	Servizio anagrafe e Stato Civile	279.320,00
08011	Urbanistica e assetto del Territorio	358.430,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	394.586,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	912.335,00
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	603.670,00

TOTALE 3.187.787,00

VISTO che, con separata deliberazione di Consiglio Comunale, verranno approvate le aliquote da applicarsi ai fini IMU, tenendo in dovuta considerazione i limiti pertanto previsti dalla normativa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 14/05/2015 "Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2015";

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili anno 2016, nella misura seguente:

Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini dell'IMU	2,50 per mille
Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze	1,00 per mille
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o per regolamento; - l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - la casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - le unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari; - abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; 	2,50 per mille
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (L. 80/2014)	Aliquota del 2,5 in misura ridotta di 2/3
- l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, posseduta da <u>portatori di handicap o da coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92</u> , e che abbiano un <u>ISEE SOCIOSANITARIO con limite di € 16.631,71 (limite stabilito dalla Regione Veneto per l'impegnativa di cura domiciliare (I.C.D.))</u> ; obbligo dichiarativo su modello predisposto dal comune.	0 per mille
Altri fabbricati - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti "beni merce")	2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1,00 per mille
Altri fabbricati non citati sopra	1,00 per mille
Aree edificabili	

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 2.370.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 74,00%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 2.370.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 3.187.787,00
Differenza (B-A)	€ 817.787,00
Percentuale di finanziamento dei costi A/B	74,00 %

VISTO l'art 1 comma 688 della L 147/2013 ove si prevede che:

- Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ovvero i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno);
- Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta della 1^a Commissione consiliare;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	13	ASSENTI	4	VOTANTI	11
FAVOREVOLI	11	CONTRARI	0	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta S.	2

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini dell'IMU	<i>2,50 per mille</i>
Abitazione principale di lusso categoria A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze	<i>1,00 per mille</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o per regolamento; - l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - la casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - le unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari; - abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; 	<i>2,50 per mille</i>
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (L. 80/2014)	<i>Aliquota del 2,5 in misura ridotta di 2/3</i>
- l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, posseduta da portatori di handicap o da coloro che abbiano un familiare convivente	<i>0 per mille</i>

portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, e che abbiano un ISEE SOCIO SANITARIO con limite di € 16.631,71 (limite stabilito dalla Regione Veneto per l'impegnativa di cura domiciliare (I.C.D.)); obbligo dichiarativo su modello predisposto dal comune.	
Altri fabbricati - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (cosiddetti "beni merce")	<i>2,50 per mille</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	<i>1,00 per mille</i>
Altri fabbricati non citati sopra Aree edificabili	<i>1,00 per mille</i>

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 4) di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 74,00%;
- 5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 7) di assicurare, compatibilmente alle risorse umane disponibili presso l'ufficio tributi, la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento F24 preventivamente compilati, su loro richiesta. Verrà pertanto previsto uno sportello di assistenza al contribuente con modalità da determinarsi successivamente alla presente deliberazione.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	13	ASSENTI	4	VOTANTI	11
FAVOREVOLI	11	CONTRARI	0	ASTENUTI	2
				De Pieri M., Mazzotta S.	

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000



CITTA' DI SPIINEA
Provincia di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 105 DEL 21/12/2015

PARERI SULLA PROPOSTA N. 72/2015

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

RESPONSABILE LA RESPONSABILE DEL

F.to Sabrina Vecchiato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Luca D'Atri

Il Segretario Generale
F.to Guido Piras

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2016 al 19/01/2016.

Spinea, li 04/01/2016

Il Segretario Generale
F.to Guido Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2016. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 21/12/2015.

Il Segretario Generale
F.to Guido Piras

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Spinea, 21/01/2016

Il Segretario Generale
Guido Piras